

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata dalla Commissione gestione e finanze per la modifica della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

del 18 ottobre 2010

(NdR: Testo attuale modificato con proposte di aggiunte e abrogazioni evidenziate in neretto)

## LEGGE

sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986; modifica

### Capitolo VI - Controllo cantonale delle finanze

#### Art. 36 - Statuto

<sup>1</sup> Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:

- a) del Gran Consiglio;
- b) del Consiglio di Stato;
- c) dell'amministrazione cantonale;
- d) dei tribunali cantonali;
- e) delle aziende statali la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale;
- f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.

#### Art. 36a - Competenze

<sup>1</sup> Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.

<sup>2</sup> Esso può ricevere mandati dal Gran Consiglio, per esaminare questioni particolarmente importanti, o dalla Commissione della gestione e delle finanze, per l'esercizio dell'alta vigilanza.

<sup>3</sup> Su segnalazione, il Controllo cantonale delle finanze può decidere in modo autonomo se effettuare o non effettuare controlli su autorità, servizi, aziende ed enti ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 della presente legge.

<sup>4</sup> Il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati riguardanti comuni, consorzi ed enti sussidiati dai comuni, su incarico della Sezione enti locali, ove quest'ultima non sia in grado di effettuare le verifiche.

<sup>5</sup> Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. ~~Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze:~~

~~– dal Consiglio di Stato,  
– dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato.)~~

Nei confronti degli enti privati a cui sono concessi aiuti finanziari il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.

<sup>6</sup> I compiti del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

<sup>7</sup> Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

<sup>8</sup> Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, **sentito il preavviso della Sottocommissione finanze** della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

<sup>9</sup> Il Regolamento d'applicazione del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

<sup>10</sup> Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente **con le autorità, i servizi, le aziende e gli enti sottoposti al suo controllo**, con la Commissione della gestione del Gran Consiglio **e con le persone che effettuano segnalazioni. (Abrogato: *previa informazione al Consiglio di Stato*).**

<sup>11</sup> Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio. Esso allestisce semestralmente il proprio rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso sia con il Consiglio di Stato sia con la Commissione della gestione del Gran Consiglio.

### **Art. 37 - Principi**

Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.

**Da abrogare; già regolato nel nuovo testo:**

### **Art. 38 - Estensione dei controlli**

<sup>1</sup> ***L'attività del Controllo cantonale delle finanze si estende a tutta l'Amministrazione cantonale e alle aziende statali la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale.***

<sup>2</sup> ***Il Controllo cantonale delle finanze può esaminare enti pubblici e privati ai quali lo Stato delega un compito pubblico, concede aiuti finanziari o ai quali partecipa finanziariamente.***

### **Art. 39 - Compiti specifici**

<sup>1</sup> Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:

- a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti;
- b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi;
- c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale;

- d) l'esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell'amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni;
- e) **l'economicità, l'efficienza, l'efficacia, la valutazione dei rischi e la verifica degli investimenti;**
- f) la partecipazione all'elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione;
- g) l'esame dell'organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l'efficacia delle misure di controllo interno;
- h) la verifica del controllo interno **(da togliere in quanto riduttivo: presso i servizi dell'amministrazione);**
- i) l'esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell'ambito del controllo interno e della gestione finanziaria;
- l) la verifica della razionalità dell'organizzazione interna **(da togliere in quanto riduttivo: dei servizi dell'amministrazione).**

<sup>2</sup>Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.

#### **Art. 40 - Obbligo d'informazione**

<sup>1</sup>Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.

<sup>2</sup>Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.

<sup>3</sup>Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

#### **Art. 41 - Rapporti di revisione**

<sup>1</sup>Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.

<sup>2</sup>Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il **servizio interessato, l'azienda statale o l'ente pubblico o privato** interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.

#### **Capoverso da abrogare in quanto limita l'indipendenza operativa del CCF:**

<sup>3</sup>***In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.***

<sup>4</sup>Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia, il Presidente della Commissione della gestione e la **Sottocommissione delle finanze**. Il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti.

<sup>5</sup>Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, esso lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, **rispettivamente all'organo responsabile dell'ente controllato**, che prendono

immediatamente le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione e la **Sottocommissione delle finanze**.

<sup>6</sup> **I rapporti effettuati dal Controllo cantonale delle finanze su mandato del Gran Consiglio, della Commissione della gestione e delle finanze o su segnalazione sono pubblicati, riservata l'esigenza di tutelare interessi pubblici e privati preponderanti. In tal caso, il Controllo cantonale delle finanze può allestire una versione adatta alla pubblicazione.**

Per la Commissione della gestione e delle finanze:

Raoul Ghisletta

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli -

Bignasca A. - Brivio - Celio - Chiesa - Foletti -

Gobbi N. - Orelli Vassere - Regazzi - Vitta